



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
(ALLEGATI B, C e D del CCRL del 15.05.2001)**

7 aprile 2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
(ALLEGATI B, C e D del CCRL del 15.05.2001)**

Addi 7 aprile 2011, presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. **Enzo Pinna** _____

Prof. **Luca Tamassia** _____

Dott. **Giuseppe Scura** _____

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative :

CGIL-F.P. Regionale

CGIL-F.P. Regionale

CISL FP Regionale
CISL FP SINDER

UIL FPL
UIL FPL Dip. Reg.

SADIRS -UGL

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Regolamento per la costituzione delle R.S.U, l'elenco delle sedi di costituzione delle RSU e l'elenco delle sedi di contrattazione integrativa che sostituiscono integralmente gli allegati B, C e D del CCRL del 15.01.2001.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

**ALLEGATO B
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.**

Art.1
Obiettivi e finalità

1. Le parti al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni sindacali con il presente accordo, ispirato al quadro normativo e contrattuale nazionale, disciplinano l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale nei luoghi di lavoro.
2. Le organizzazioni sindacali stipulanti riconoscono, come rappresentanza sindacale unitaria quella disciplinata dal presente accordo.
3. L'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dal contratto collettivo e dal presente regolamento, metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette RSU.
4. La legittimazione a negoziare nelle materie oggetto di rinvio da parte del contratto collettivo è riconosciuta alle RSU e alle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

**PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

Art.2
Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo promuovono la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle sedi di costituzione indicate nell'allegato C.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui sopra, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e che abbiano aderito formalmente al presente accordo.
3. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto della Regione Autonoma della Sardegna nella data stabilita e in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista.
4. Dovranno essere assicurata dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da quelle aderenti:
 - a) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

- della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU.

FEDRO

Art.3
Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

SAF

SILDIR

Art.4
Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
- a) un componente nelle sedi di costituzione che occupa fino a 20 dipendenti;
 - b) due componenti nelle sedi di costituzione che occupano da 21 a 50 dipendenti;
 - c) tre componenti nelle sedi di contrattazione che occupano fino da 51 a 200 dipendenti;
 - d) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle sedi di costituzione che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. c), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
 - e) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle sedi di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera d), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la RSU relativa all'Amministrazione regionale è costituita da n. 31 componenti.

SADIRS

UIL

Art.5
Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Il contratto collettivo può disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla contrattazione regionale.

CISL

CGIL

In favore delle RSU sono garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti;
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24 del contratto collettivo;

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Art.6

Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali. Il contingente dei permessi retribuiti di cui al presente contratto, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dalla data di costituzione delle R.S.U.

Art.7

Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al Dirigente Generale del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

Art.8

Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

Art.9

Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

FEDRO

Art.10

Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA.
2. Le associazioni sindacali rappresentative, possono comunque conservare o costituire organismi di tipo associativo nella Amministrazione, o in ciascuno delle sedi della contrattazione integrativa, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali che non abbiano aderito al presente accordo possono, ove ne abbiano diritto, costituire le R.S.A.

SAF

SILDIR

Art.11
Adempimenti

1. Il Direttore Generale della direzione del personale dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione fornirà ai dirigenti generali delle varie sedi di costituzione delle RSU idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di questi (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si dovranno svolgere le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari per l'accertamento della rappresentatività ai fini contrattuali delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivo delle votazioni, che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione dei dati.

SADIRS

UIL

Art.12
Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

CISL

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

CGIL

Art.13
Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali che ne siano titolari, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con il CO.RA.N. e con il Direttore Generale dell'Assessorato al Personale

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione negli appositi albi. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

Art. 14

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché l'Amministrazione regionale favorirà la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Art. 15

Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale, in forza nell'Amministrazione regionale e negli enti alla data delle elezioni, anche in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni.

2. I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali, ed in servizio alla data delle votazioni, hanno diritto di voto se in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, senza che ciò comporti alcuna modifica sulle procedure elettorali già attivate, compreso il calcolo del numero dei componenti delle RSU.

3. I provvedimenti di mobilità interna disposti dopo la data di annuncio della procedura elettorale non avranno rilevanza ai fini delle elezioni e non comporteranno la modifica delle liste elettorali.

4. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 16, siano dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali con contratto a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale.

5. Dall'elettorato attivo e passivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 16

Presentazione delle liste

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORIANO

AF



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
 - a) associazioni sindacali firmatarie al presente contratto collettivo regionale che abbiano sottoscritto il protocollo d'intesa per l'indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente;
 - b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al contratto collettivo regionale di lavoro in vigore, con comunicazione formale al Coran che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione elettorale, e al protocollo d'intesa e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/90 e successive modificazioni.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nella sede di costituzione della RSU nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti assegnati. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori, dei presentatori di lista e dei funzionari delegati all'autentica delle firme devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle OOSS o/e ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché la firma del presidente sia in originale, su ciascun foglio.
3. Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. Nelle sedi di costituzione di cui alla lettera a) dell'art. 4 non si dà luogo alla presentazione delle liste e tutti i dipendenti sono lettori ed eleggibili.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'articolo 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori
8. Le liste di cui al comma precedente, unitamente al simbolo della lista vengono presentate alla Commissione elettorale di cui all'art. 17.

Art. 17
Commissione Elettorale

FEDRO

SAF

SILDIR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale viene costituita una Commissione elettorale unica per tutto il comparto di contrattazione entro dieci giorni dall'annuncio delle elezioni di cui al precedente art. 13.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'articolo 16, che hanno presentato una propria lista, potranno designare n. 2 lavoratori dipendenti in servizio nel comparto che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni designano un componente aggiuntivo. L'attività dei componenti la Commissione elettorale è equiparata a tutti gli effetti al normale servizio, sino alla conclusione delle procedure elettorali. Nell'ambito di tale attività gli stessi componenti per motivate esigenze da rappresentare alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale, a cura del Presidente della Commissione, possono usufruire di quote di straordinario ed essere inviati in missione presso le sedi nelle quali dovranno essere allestiti i seggi elettorali.
4. Il Presidente è eletto in seno alla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti; nel caso in cui nessuno riporti un numero di voti sufficienti si procederà ad un ballottaggio tra i due più votati. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'età dei due.
5. Nelle votazioni della Commissione elettorale, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 18

Compiti della Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - a) elezione del presidente;
 - b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori per sede di servizio;
 - c) ricevimento delle liste elettorali;
 - d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - l) compilazione dei verbali;
 - m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - o) trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore Generale dell'Assessorato agli AA.GG., il quale curerà la trasmissione degli stessi, in copia, al CO.RA.N.

FEDRO

SAF



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.19

Scrutatori

1. E' in facoltà di ciascuna organizzazione sindacale designare uno scrutatore ed indicare un presidente per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati, non oltre 10 giorni antecedenti alla data delle lezioni; a tal fine, entro 15 giorni antecedenti la data delle lezioni la Commissione elettorale comunica alla O.S. l'elenco e l'ubicazione dei seggi.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

4. Il presidente di ciascun seggio nomina tra gli scrutatori del seggio un vicepresidente ed un segretario.

Art.20

Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art.21

Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate dal Presidente, o dal vicepresidente e da uno scrutatore. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art.22
Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di sede di costituzione con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati, con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art.23
Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione e l'ubicazione dei seggi saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale, previo accordo con il Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale.
2. Al fine di garantire un'ampia e diffusa partecipazione al voto i seggi elettorali saranno dislocati in tutte le sedi possibili. I seggi ubicati al di fuori della sede centrale della Regione avranno una competenza territoriale: in essi pertanto, a giudizio della Commissione elettorale, potranno essere sistemate le urne di diverse RSU e svolgersi le relative operazioni elettorali. In tal caso la composizione del seggio sarà unitaria.
2. bis. Nella dislocazione dei seggi per l'elezione della rsu del Corpo forestale si terrà conto della specificità organizzativa del Corpo medesimo, dei turni di lavoro e della sua polverizzazione sul territorio regionale. Al personale che presta servizio nelle stazioni forestali distanti dal luogo della votazione, è consentito l'utilizzo del mezzo della Amministrazione per recarsi al seggio elettorale e per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. L'assenza dal servizio dei lavoratori elettori, per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto, non è soggetta a recupero.

Art.24
Composizione del seggio elettorale

FEDRO

SAF

DIR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

Art.25

Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art.26

Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art.27

Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art.28

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, Enti e Organizzazioni Sindacali in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

FEDRO

SAF

LDIR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Amministrazione, Enti e delle Organizzazioni Sindacali. I verbali saranno conservati dalla RSU.

Art.29

Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Art.30

Ricorsi alla Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'Amministrazione.

Art.31

Comitato dei Garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Il Comitato è unico per tutto il comparto di contrattazione. Fanno parte di esso un funzionario designato dal Direttore Generale di Organizzazione e Metodo e del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Personale ed un altro componente designato dal Presidente del Coran, anche estraneo all'Amministrazione, che svolgerà le funzioni di presidente del Comitato.

3. Farà inoltre parte del Comitato un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di liste, interessata al ricorso.

3. Il Comitato assumerà le proprie decisioni entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art.32

Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla contrattazione, nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

**ALLEGATO N°1
ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI**

Le Amministrazioni favoriscono la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali facilitando l'affluenza alle urne mediante un'ideale organizzazione del lavoro.

FEDRO

SAF

SILDIR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Le Amministrazioni concordano gli adempimenti necessari con le Organizzazioni Sindacali e successivamente con la Commissione elettorale, non appena questa si sia insediata. A titolo esemplificativo sono di seguito indicati gli impegni di collaborazione delle Amministrazioni:

- Le Amministrazioni, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale di individuazione dei possibili seggi sin dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, forniscono alle Organizzazioni Sindacali che ne fanno richiesta, e successivamente alla Commissione elettorale non appena insediata, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto nonché sottoelenchi, anch'essi in ordine alfabetico, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di RSU ma che possono essere seggi elettorali staccati;
- Nelle sedi e strutture periferiche articolate sul territorio nazionale e comunitario, l'espletamento delle fasi elettorali, è assicurata dal responsabile della sede o struttura periferica, ivi compreso l'invio del verbale finale. Analoga comunicazione dovrà essere data alla propria Direzione generale cui compete, peraltro, la trasmissione di tutti i documenti, chiarimenti, etc..
- Le Amministrazioni garantiscono la propria collaborazione nella messa a disposizione di:
 - a) locale per la Commissione elettorale;
 - b) locali per la costituzione del seggio;
 - c) materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, etc.);
 - d) stampa delle schede su fac-simile fornito dalla Commissione elettorale;
 - e) stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
 - f) cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
 - g) cura dell'integrità delle urne sigillate fino alla scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, ovvero da Guardie Giurate);
- Le Amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo collaborativo, ma non hanno alcuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elettorali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale;
- Le Amministrazioni, per favorire l'informazione, forniscono alla Commissione elettorale, oltre al materiale previsto, anche tutte le note di chiarimenti del CORAN e gli accordi in materia nonché l'eventuale supporto informatico;
- Le Amministrazioni consentono ai componenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

ALLEGATO C
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU

L'allegato C al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 5) Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 6) Agenzia Sardegna Promozione;
- 7) Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;
- 8) Agenzia regionale per il Lavoro;
- 9) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 10) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di CAGLIARI);
- 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di Sassari);
- 12) Ente acque della Sardegna (ENAS);
- 13) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

ALLEGATO D
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'allegato D al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 5) Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 6) Agenzia Sardegna Promozione;
- 7) Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;
- 8) Agenzia regionale per il Lavoro;
- 9) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 10) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di CAGLIARI);
- 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di Sassari);
- 12) Ente acque della Sardegna (ENAS);
- 13) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

FEDRO

SAF

SILDIR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN